

Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche

PAIS

Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio

LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

A cura di

Fabio Paladini e Laura Paolucci

Modulistica a cura di

Giorgio Germani e Carmelo Burgio

INSERTO N. 2

Allegato al N. 3 - Luglio 2011 - Anno VII

SOMMARIO

1. LA TRACCIABILITÀ E IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE <i>di Fabio Paladini</i>	pag.	III
1.1. La normativa di riferimento	»	III
1.2. Determinazione del valore del contratto	»	III
1.3. La richiesta del CIG	»	IV
1.4. Decorrenza degli obblighi di richiesta del CIG	»	IV
1.5. Criticità inerenti la richiesta del CIG per i contratti di assicurazione stipulati dalle scuole	»	V
2. CENNI GENERALI E QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI APPALTI DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLE II.SS. <i>di Laura Paolucci</i>	»	V
2.1. Precisazioni circa il quadro normativo presupposto	»	VI
2.2. Identificazione del procedimento di scelta del contraente come procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	»	VII
2.3. Forma delle comunicazioni	»	VII
2.4. Qualificazione del contratto come appalto di servizi	»	VIII
2.5. Durata della validità dell'offerta	»	VIII
2.6. Predeterminazione del valore economico del contratto	»	IX
2.7. Assicurazione di tutela legale	»	IX
2.8. Durata del contratto e divieto di rinnovo	»	IX
2.9. Requisiti soggettivi	»	X
2.10. Termini e modalità di presentazione dell'offerta	»	XI
2.11. Pubblicità delle operazioni di gara	»	XII
2.12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - elementi di valutazione qualitativa dell'offerta	»	XIII
2.13. Costi sicurezza e rischi interferenza	»	XIII
2.14. Procedura di conclusione: applicabilità della clausola c.d. stand still	»	XIII
2.15. Competenza	»	XIV
3. MODULISTICA <i>a cura di Giorgio Germani e Carmelo Burgio</i>	»	XV
3.1. Lettera d'invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di assicurazione	»	XV
3.2. Modulo A - Documentazione Amministrativa prodotta dalla compagnia di assicurazione	»	XXV
3.3. Modulo B - Offerta tecnica	»	XXVII
3.4. Modulo C - Offerta Economica	»	XXXI

1. LA TRACCIABILITÀ E IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1.1 La normativa di riferimento

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la Legge 13 agosto 2010 - n. 136 con la quale sono state dettate disposizioni attuative circa la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali e mafiose, è principalmente contenuta nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, nell'articolo 6 della stessa Legge n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell'articolo 6 del Decreto Legge n. 187/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Anche l'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura) ha fornito una serie di indicazioni operative attraverso due determinazioni: n. 8 del 18 novembre 2010, con l'obiettivo di fornire indicazioni applicative circa l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 e la n. 10 del 22 dicembre 2010, con cui ha emanato ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, con particolare riguardo alle problematiche segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici.

La nuova normativa comporta l'adempimento di nuovi ed ulteriori obblighi sia per le scuole, nella loro veste di stazioni appaltanti, che a carico degli operatori economici che possono essere così sintetizzati:

1. **operatori economici:** utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva;
2. **stazioni appaltanti:** pagamenti dei contratti pubblici stipulati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. **stazioni appaltanti:** indicazione negli strumenti di pagamento (mandati, bonifici, etc.) relativi ad ogni transazione il CIG (codice identificativo di gara) e, ove obbligatorio il CUP (codice unico di progetto);

4. inserimento di particolari clausole contrattuali sugli obblighi di tracciabilità nei contratti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche ed inerenti ad appalti di servizi, forniture e lavori.

L'art. 3, comma 6, del Codice definisce gli appalti pubblici quali contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice medesimo.

Pertanto, i contratti d'appalto presentano, ai sensi del Codice, le seguenti caratteristiche:

- sono contratti stipulati tra un soggetto pubblico che riveste la qualifica di stazione appaltante o ente aggiudicatore e uno o più operatori economici;
- sono contratti a titolo oneroso;
- sono contratti che necessitano della forma scritta.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, sono appalti di servizi gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II che risulta suddiviso in due sezioni, A e B. La distinzione è rilevante perché, per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato II A si applica interamente la disciplina del Codice, mentre per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato II B la disciplina del Codice trova applicazione soltanto parziale.

L'appalto di servizi consiste nella prestazione di un facere, ma quest'ultimo, differentemente dal caso di appalto di lavori, non comporta trasformazione della materia o creazione di una nuova opera, bensì consiste nell'espletamento di prestazioni, in via esemplificativa indicate nel richiamato allegato II, che determinano un'utilità per il soggetto pubblico committente.

Nell'allegato II A sono compresi i servizi finanziari, che comprendono i servizi assicurativi ed i servizi bancari e finanziari.

1.2 Determinazione del valore del contratto

L'art. 29 del Codice disciplina le modalità di calcolo del valore dei contratti pubblici. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico (necessario altresì ai fini dell'acquisizione del CIG), ai sensi del comma 9 dell'art. 29 del Codice, non può essere fatto con l'intenzione di escludere lo stesso dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

Pertanto, il valore del contratto, ai fini del superamento o meno della soglia comunitaria, si calcola sulla base dei criteri di cui all'art. 29 del Codice dei contratti. Detta disposizione normativa

prevede che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti; questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Per gli appalti pubblici di servizi assicurativi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è dato dal premio da pagare e altre forme di remunerazione.

1.3 La richiesta del CIG

L'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 stabilendo che, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”*.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.

Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. È questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.

La richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto; pertanto non vi è un limite minimo del contratto al di sotto del quale il CIG non debba essere richiesto. (cfr. in tal senso la determinazione n. 8 del 2010 dell'AVCP nonché le FAQ A3 e B7 sul sito istituzionale dell'AVCP).

L'AVCP, con la FAQ n. A5 ha testualmente precisato che è obbligatorio richiedere il codice CIG, anche per i contratti esclusi dall'obbligo del

versamento del contributo in favore dell'Autorità, che rimane dovuto solo quando è uguale o supera i limiti annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'anno 2011, vedere deliberazione AVCP del 3 novembre 2010 che non richiede alcuna contribuzione per le amministrazioni pubbliche per appalti inferiori ai 40.000,00 euro - cfr. infra in questo stesso capitolo).

Si evidenzia che sia l'USR Sardegna, con nota 14 marzo 2011 n. 4029 che l'USR Calabria, con Circolare n. 5715 del 24/02/11 hanno affermato che il dettato normativo di cui alla Legge 136 del 2010 e successive modificazioni non prevede deroghe in funzione degli importi oggetto di movimentazione finanziaria disposta a fronte di un rapporto contrattuale.

Pertanto, il limite di 2.000,00 euro previsto dall'art. 34, comma 1, del DI 44/2001 ai fini dell'applicazione dell'autonomia procedimentale per la scelta del contraente (non necessità di richiedere almeno tre preventivi a ditte interpellate direttamente dalla scuola) nelle Istituzioni Scolastiche, non rileva in ordine all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità che la norma pone a carico della scuola in qualità di stazione appaltante, a prescindere dall'importo e dalla modalità di scelta del contraente (bando di gara, richiesta di preventivi, affidamento diretto).

La posizione assunta dagli Uffici Scolastici Regionali è del tutto coerente con l'interpretazione offerta in argomento dall'AVCP e sopra riportata. Pertanto, il CIG va richiesto anche se l'acquisto viene effettuato al di fuori di una gara; infatti, alla luce della posizione dell'AVCP, si ritiene che si debba richiedere il CIG anche per gli acquisti di importo inferiore a 2000 euro o al limite fissato dal Consiglio di istituto quando, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 44 del 2001, non è prevista la richiesta dei tre preventivi.

1.4 Decorrenza degli obblighi di richiesta del CIG

Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla Legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità (e quindi anche la richiesta del CIG) trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'articolo 6 comma 2 del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010, prescrive che

gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni *“dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*. (cioè entro il 17 giugno 2011).

In sede di conversione è stato precisato che tali contratti, ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile (c.c.), *“si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni”*.

Questo significa che, con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, qualora alla scadenza del periodo transitorio (17 giugno 2011) le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'articolo 6 della Legge n. 136/2010.

Al riguardo, l'AVCP, con la determinazione n. 10 del 2010, suggerisce, comunque, alle stazioni appaltanti (quindi anche alle scuole), per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

È stato precisato, inoltre, che anche per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l'obbligo di richiedere il codice CIG. (cfr. FAQ A7 sul sito AVCP).

Si ricorda, infatti, che il 12 novembre è entrato in vigore il D.L. n. 187 (poi convertito in Legge n. 217 del 17 dicembre 2010) che, riformando l'art. 3 della Legge n. 136 del 2006, ha introdotto l'obbligo dell'indicazione del CIG mentre prima era richiesto solo quello del CUP, allorchè ne sussistessero le condizioni.

Pertanto, è necessario richiedere il codice CIG per appalti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 187/2010; il suddetto adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato tempestivamente ora per allora.

Come precisato dall'AVCP con la determinazione n. 10 del 2010 si evidenzia, inoltre, che per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2011, fino alla scadenza del periodo transitorio (17 giugno 2011), resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione

dei suddetti contratti, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.

1.5 Criticità inerenti la richiesta del CIG per i contratti di assicurazione stipulati dalle scuole

In merito alla richiesta del CIG per il contratto di assicurazione stipulato dalla scuola potrebbe verificarsi l'ipotesi che la scuola ha stipulato il contratto dopo il 7 settembre 2010 ma ha comunque già provveduto a pagare integralmente il premio assicurativo.

A tal proposito ricordiamo, come già detto sopra, che l'AVCP ha precisato che il CIG, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità, va inserito al più tardi nell'ordinativo di pagamento.

Pertanto, nel caso ipotizzato, trattandosi di contratto stipulato dopo il 7 settembre, la scuola avrebbe dovrebbe comunque procedere alla richiesta del CIG; tuttavia, il mandato di pagamento è già stato effettuato per cui la scuola, anche se acquisisse il CIG, non potrebbe più inserirlo in detto ordinativo che rappresenta l'ultimo momento utile ove inserire il Codice.

Pertanto, la scuola potrebbe anche acquisire il CIG e comunicarlo alla compagnia assicuratrice per mera completezza ma, dal momento che il pagamento è stato già integralmente effettuato, la scuola non può più inserire il codice nell'ordinativo di pagamento ai fini dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità.

Né, allo stato attuale, risulta possibile inserire un CIG su un ordinativo di pagamento già posto in essere.

Pertanto, si ritiene che nei casi come quello ipotizzato pur procedendo alla richiesta del CIG la scuola non attemperebbe, comunque, agli obblighi in tema di tracciabilità.

Diverso sarebbe il caso in cui il premio assicurativo di un contratto stipulato dopo il 7 settembre 2010 fosse pagabile in diverse rate, alcune delle quali ancora da liquidare; in quest'ultima ipotesi, la scuola dovrebbe tempestivamente acquisire il CIG in modo tale da poterlo indicare nei relativi ordinativi di pagamento.

2. CENNI GENERALI E QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI APPALTI DI SERVIZI ASSICURATIVI DELLE II.SS.

Premessa

La presente trattazione segue e si accompagna all'articolo dal titolo *“Istituzioni Scolastiche e contratti assicurativi”* di Lorenzo Capaldo e Laura Paolucci, pubblicato quale Inserto n. 1, allegato al n. 3 di luglio 2010 di questa Rivista.

2.1 Precisazioni circa il quadro normativo presupposto

Nel fare rinvio a quanto in generale ricordato nell'articolo citato, alcune ulteriori precisazioni appaiono d'obbligo.

Con riferimento alla normativa disciplinante il **procedimento di selezione**, il riferimento necessario è dato dall'applicazione da un lato del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole e dall'altro lato del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (e successive modificazioni, costituente il Codice dei contratti pubblici), nonché della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (anch'essa più volte rimaneggiata), della legge ed il regolamento di contabilità di stato (R.D. n. 2240/1923 e R.D. n. 827/1924). A tali fonti si è aggiunto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, in vigore dal 9 giugno 2011.

Poiché il D.Lgs. 163/2006 attua la normativa comunitaria in tema di contratti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/UE) ed è quindi caratterizzato dalla "supremazia" di tale diritto, possiamo affermare che, per quanto riguarda gli appalti pubblici, le istituzioni scolastiche dovranno fare riferimento al D.I. n. 44/2001 solo in quanto compatibile con le norme di rango primario dettate dal D.Lgs. n. 163/2006. A sua volta, tale D.Lgs. non potrà recare una disciplina contrastante o comunque incompatibile con il diritto dell'unione europea (o diritto comunitario). In ogni caso, ove non diversamente disposto da altra norma di rango legislativo, si dovranno sempre tenere presenti i principi stabiliti, in via trasversale, dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 (legge opportunamente richiamata anche dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006).

I contratti di assicurazione sono **appalti pubblici di servizi**: come tali rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006. Raramente gli appalti di assicurazione delle istituzioni scolastiche risulteranno di valore superiore alla soglia comunitaria (la soglia comunitaria è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in € 125.000 per le amministrazioni dello Stato, fra cui vanno ricomprese ex art 1 D.Lgs. 165/2001 le istituzioni scolastiche; la soglia viene indicata con regolamento della UE ogni biennio. La disciplina del calcolo della soglia è fissata dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006), anche considerando la possibilità di (ri)affidamento del servizio offerta dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'art. 121, nel combinato disposto con l'art. 27, del D.Lgs. 163/2006 crea una tendenziale (ma non assoluta) estensione delle

specifiche regole di scelta del contraente previste per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, dovendosi comunque rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Alcune istituzioni scolastiche, nel tentativo di coniugare in astratto le regole di cui al D.I. n. 44/2001 con la supposta maggiore semplicità della procedura di scelta del contraente in economia mediante cottimo fiduciario disciplinata in via generale dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 stanno adottando dei Regolamenti attuativi del comma 10 del predetto articolo.

Dispone tale norma: *"L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze"*. Dispone il successivo comma 11: *"Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*. L'adozione del Regolamento sembra allora il presupposto per l'applicazione della predetta soglia fissata per l'affidamento diretto degli appalti in economia. È tuttavia lecito dubitare che le istituzioni scolastiche abbiano la competenza amministrativa ad adottare simile provvedimento. Ciò non tanto in relazione alla previsione contenuta nel citato art. 125, la quale non si occupa di disciplinare a quale organo delle varie amministrazioni spetti la competenza ad adottare simile regolamento, quanto perché la normativa speciale cui fare riferimento per identificare la competenza in questione appare essere costituita dall'art. 21 (commi 1, 5 e 14) della Legge n. 59/1997 che attribuisce al Ministero della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministero del Tesoro) la competenza a dettare le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, fra le quali rientra la disciplina dell'attività negoziale. Competenza assoluta, appunto, con l'emanazione del più volte citato D.I. n. 44/2001. Né a diversa soluzione sembra potersi giungere valorizzando la normativa previgente circa la regolamentazione degli acquisti in economia. Come è noto, il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, secondo lo schema ora confermato dal comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, prevedeva che ciascuna amministrazione adottasse un provvedimento atto ad individuare oggetto e limiti di spesa relativamente alle acquisizioni in economia. Può anche rilevarsi che, in base all'espressa previsione (art. 1, comma 2) di tale D.P.R., le Istituzioni Scolastiche statali erano incluse nell'ambito soggettivo di applicazione. In attuazione di tale disposizione, il Ministero della

Pubblica Istruzione ha emanato il Decreto dirigenziale n. 60/SCAGIS 5 febbraio 2002, il quale tuttavia si occupa delle spese in economia dei soli uffici centrali e periferici dell'amministrazione. La disciplina transitoria contenuta nell'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede al riguardo (comma 22) che *"le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001"*.

Quand'anche si volesse dubitare di tale ricostruzione normativa, vi sarebbe ancora da considerare che il provvedimento attuativo in questione, anche ammettendosi la competenza alla sua emanazione in capo alle Istituzioni Scolastiche, non potrebbe derogare alla soglia, chiaramente speciale, fissata per gli affidamenti diretti delle Istituzioni Scolastiche dall'art. 34 del D.I. n. 44/2001, nell'importo di 2000 €, ben minore rispetto a quello fissato dal comma 11 dell'art. 125 del Codice.

La soluzione alla questione va ricercata all'interno della disciplina speciale, la quale prevede (è sempre l'art. 34 del D.I.) che la soglia in questione possa essere modificata (e quindi anche elevata) dal Consiglio di Istituto. La facoltà di elevazione, tuttavia, va gestita con cautela.

Va osservato che la procedura di contrattazione prevista dall'art. 34 del DI 44/2001 (qualificabile come procedura negoziata o cottimo fiduciario e caratterizzata dal fatto che è l'amministrazione ad interpellare ditte da lei stessa prescelte) per l'affidamento dei contratti di valore superiore ai 2.000 € è derogatoria rispetto alla regola generale (D.Lgs. n. 163/2006) che impone procedure selettive ben più concorrenziali, dove qualunque imprenditore in possesso dei requisiti soggettivi può formulare un'offerta. Tale procedura semplificata lascia il passo alle procedure concorrenziali se il valore del contratto supera la soglia comunitaria (€ 125.000). Il potere attribuito al Consiglio d'Istituto di elevare tale soglia riduce ulteriormente le occasioni di utilizzo di quella parvenza di concorrenza insita nella procedura negoziata.

Da tale premessa deriva che l'innalzamento della soglia sarà legittimo solo se non eliminerà o ridurrà significativamente le occasioni di utilizzo della procedura comparativa di cui all'art. 34 DI. Tale valutazione, da esplicitare nel testo della mozione da sottoporre al CI e della delibera da adottarsi, va compiuta in concreto, considerando il valore dei contratti affidati dalla scuola e collocando l'"asticella" ad un valore economico che lasci comunque per la maggioranza dei casi

utilizzabile la procedura comparativa. Ciò che renderebbe di dubbia legittimità una deliberazione che, lungi dall'identificare il limite in questione tenuto conto della concreta attività negoziale della singola istituzione scolastica, fissasse quello stesso limite nei 20.000 € per effetto della disposizione del comma 10 dell'art. 125 citato, tale somma costituendo semmai la somma "tetto" a disposizione del Consiglio di Istituto nell'innalzamento della soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001.

2.2 Identificazione del procedimento di scelta del contraente come procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

La lettera di invito per la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art 34 D.I. n. 44/2001 è da inviarsi ad almeno tre operatori. È opportuno ampliare il novero delle società da invitare, almeno fino a cinque, anche tenendo conto della prescrizione contenuta nell'art. 125 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con riferimento agli appalti in economia, e nell'art. 27, con riferimento ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice.

È consigliabile inviare lettere di invito separate a ciascuno di essi. Va ricordato che con riferimento al D.Lgs. 163/2006, la procedura di cui all'art. 34 citato è qualificabile come procedura negoziata, definita (art. 3, comma 40) come la procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il contenuto della lettera può essere utilizzato all'interno del mercato elettronico (Consip o altra centrale di committenza regionale, ove ammesso), nella forma ovviamente digitale.

2.3 Forma delle comunicazioni

L'uso del telefax può costituire forma di trasmissione della lettera d'invito equipollente alla racc. AR (sotto il profilo della prova della ricezione) se accompagnato dal rapporto di trasmissione in base all'art. 45 del D.Lgs. n. 82/2005 (TAR del Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 5113/2008; idem Sent. 1254/2008; idem Sent. 16/01/2008 n. 238; Consiglio di Stato, sent. 4 giugno 2007, n. 2951/2007 e TAR Sardegna, Sez. I, sent. 25 marzo 2005, n. 555). In ordine alla forma delle comunicazioni, l'art. 77 del Codice dei contratti (la disposizione va intesa come espressione di principi di carattere generale, applicabili anche in relazione all'affidamento di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria) dispone che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta,

mediante fax, per via elettronica, per telefono (da confermare comunque per iscritto prima della scadenza del termine di presentazione), o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura. L'amministrazione può altresì acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. Se i predetti mezzi sono alternativi per la presentazione delle domande di partecipazione, la presentazione delle offerte, però, deve essere rispettosa del principio di segretezza ed integrità delle stesse (che impone che l'amministrazione non ne possa conoscere il contenuto se non dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse): ciò che esclude l'uso del fax e della posta elettronica (se non all'interno di un sistema informatico che consenta il rispetto di tale divieto). Il mezzo di comunicazione prescelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Dispone espressamente il terzo comma dell'art. 77: *"Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione"*. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, (art. 48 CAD). Solo con decorrenza dal 7 luglio 2009, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione (nel periodo transitorio, tale facoltà era ammissibile solo all'interno del mercato elettronico).

2.4 Qualificazione del contratto come appalto di servizi

L'invito rivolto ad organismi costituiti in forma di impresa (ciò è imposto dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 anche per gli agenti di assicurazione, che operino quali intermediari in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione) presuppone la previa qualificazione come appalto di servizi del contratto da affidare. Se il contratto fosse invece qualificabile come prestazione d'opera (art. 2222 ss. c.c.) - cosa non possibile se il contratto è un contratto di assicurazione - la prestazione si supporrebbe a carattere personale e l'oggetto diretto del contratto sarebbe una prestazione di lavoro, piuttosto che non un servizio inteso come organizzazione di mezzi e lavoro altrui da richiedere all'imprenditore. La qualificazione del rapporto in termini di appalto di servizi (invece che di lavoro) comporta l'applicabilità del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

2.5 Durata della validità dell'offerta

Dispone il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006: *"Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine"*.

Se le operazioni di gara si prolungano eccessivamente e scade il termine di validità dell'offerta l'aggiudicatario ha due scelte: o quella di disimpegnarsi da ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna sanzione, o quella di confermare, anche tacitamente, l'offerta stessa accettando la stipula contrattuale (TAR Abruzzo - L'Aquila Sez. I - Sent. 31/05/2011 n. 299; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4019/2010).

L'Amministrazione, dal canto suo, non ha nessun obbligo di rivalutare l'offerta scaduta mediante negoziazioni o adeguamenti di sorta. A queste ultime si opporrebbe, peraltro, il formalismo dell'evidenza pubblica e la conseguente cristallizzazione degli esiti della gara ormai ultimata. In buona sostanza l'aggiudicatario che (ritualmente interpellato) non intenda confermare la sua offerta ormai scaduta può ben esercitare il suo diritto di recesso dalla fase di stipula, senza che tuttavia la stazione appaltante sia tenuta ad aprire un procedimento di rinegoziazione o di adeguamento.

2.6 Predeterminazione del valore economico del contratto

La legittimità del ricorso alla procedura negoziata è condizionata dal valore del contratto, che deve essere comunque al di sotto della soglia comunitaria (fissata, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, in € 125.000 per le amministrazioni dello Stato, fra cui vanno ricomprese ex art 1 D.Lgs. 165/2001 le Istituzioni Scolastiche). La soglia viene indicata con regolamento della UE ogni biennio.

Attesa la significativa diversità di oggetto tra l'assicurazione RC e l'assicurazione infortuni (differisce il rischio assicurato e, nel caso delle polizze stipulate dalle scuole, anche il soggetto assicurato), la scuola può anche richiedere (attraverso la lettera di invito) la presentazione di offerte separate per l'una e per l'altra, da valutare secondo criteri di selezione da individuare partitamente (sempre nella lettera di invito). L'unicità dell'offerente (e quindi del futuro assicuratore) potrà essere raggiunta prevedendo che siano accettate offerte per una sola delle varie polizze. Tale scelta non è ovviamente obbligatoria, poiché, al contrario, potranno essere valorizzati gli aspetti comuni alle due polizze, da individuare quali criteri comuni ed omogenei di aggiudicazione (ad es. oltre al premio, il massimale, la franchigia e così via).

2.7 Assicurazione di tutela legale

Ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali, peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la tutela assicurativa di tutela legale. Tale assicurazione può essere prestata anche cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, purché il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio siano indicati in un'apposita sezione del contratto (art. 173, secondo comma, D.Lgs. n. 209/2005). L'assicurazione in esame appare ammissibile nelle polizze dedicate alla scuola statale nei limiti in cui essa non preveda in alcun modo la facoltà, per la compagnia assicuratrice, di designare un professionista per la difesa o la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione scolastica, trattan-

dosi di attività riservata alla competenza esclusiva e inderogabile all'Avvocatura dello Stato (art. 1 R.D. n. 1611/1933 e art. 12, u.c. bis D.P.R. n. 275/1999). Fermo tale divieto, nulla osta a che l'amministrazione assicuri i costi del procedimento giurisdizionale, ivi comprese le spese conseguenti all'incarico a un perito medico legale di parte, il cui compenso può essere anche piuttosto ingente (in talune situazioni, infatti, allorché il giudice disponga l'assunzione di una consulenza medico legale per accertare l'entità del danno subito dall'infortunato, può essere opportuno procedere alla nomina di un consulente medico legale di parte che partecipi alle operazioni peritali in funzione "difensiva", apportando un contributo di ordine tecnico alla difesa delle ragioni erariali svolta dall'Avvocatura). Laddove pattuita, invece, una clausola di tutela giudiziaria relativamente al patrocinio difensivo sarà affetta da nullità per contrasto con norme imperative ex art. 1418 cc. (nella misura in cui ammette un patrocinio processuale diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato).

2.8 Durata del contratto e divieto di rinnovo

Il rinnovo del contratto consiste in una manifestazione di volontà delle parti diretta a rinnovare il vincolo negoziale nascente dal contratto stesso oltre il termine di scadenza originariamente concordato.

La disciplina comune lascia all'autonomia contrattuale delle parti la scelta di determinare la durata complessiva dei rapporti contrattuali. Si deve tuttavia osservare, con riferimento alla pubblica amministrazione, che una prima deroga alla predetta libertà negoziale deriva dalle regole di contabilità pubblica: le regole di bilancio (in particolare, di quello statale, e, conseguentemente, delle scuole) hanno infatti una dimensione annuale, cosicché gli impegni di spesa, salvo casi eccezionali (si pensi ai contratti di somministrazione, di energia elettrica, del servizio telefonico, ecc.), vanno assunti dovendosi tenere conto della valutazione annuale della fonte del finanziamento. Assumere un vincolo pluriennale senza tenere conto della variabilità del finanziamento per gli anni successivi a quello della stipulazione espone l'amministrazione oltre che ad illegittimità contabile anche alla possibile azione contrattuale con il contraente, poiché i vincoli derivanti dalla normativa di contabilità pubblica, ove non si traducano in condizioni specifiche nel contratto, non sono ex se vincolanti per il privato contraente né ad esso "opponibili".

Dunque i contratti passivi (cioè quelli che comportano una spesa per l'amministrazione) devono avere durata annuale: tra essi il contratto di assicurazione.

In secondo luogo, va considerato che la disciplina comunitaria e nazionale (art. 23 Legge 62/2005; art. 57 D.Lgs. 163/2006) sugli appalti pubblici (acquisti di beni e di servizi) fa divieto di rinnovare i contratti alla scadenza. Infatti, a ben vedere, il rinnovo di un contratto (tacito o espresso che sia) equivale ad un affidamento diretto al contraente e, laddove per tipologia e per valore, la scelta del contraente debba sottostare a regole concorrenziali di selezione, il rinnovo finirebbe per costituire uno strumento elusivo delle regole in questione. A questo proposito, va però ricordato, che la normativa in questione (art. 57, uc., D.Lgs. 163/2006) se è vero che vieta il rinnovo tacito dei contratti (tanto che ne sanziona il divieto con la nullità del contratto tacitamente rinnovato) (22), non vieta in assoluto anche la possibilità di reiterare alla scadenza il contratto, purché ciò avvenga nel rispetto di determinate condizioni.

Mutuamo allora queste condizioni dal quinto comma dello stesso art. 57, segnalando che il risultato del "rinnovo" è il prodotto comunque di un nuovo affidamento di contratto alla scadenza del primo.

Queste sono le condizioni:

- 1) si deve trattare di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima amministrazione a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base (in sostanza, le condizioni contrattuali non devono essere modificate);
- 2) il primo contratto deve essere stato affidato nel rispetto delle regole concorrenziali di scelta del contraente;
- 3) il nuovo affidamento diretto è consentito solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale;
- 4) tale possibilità deve essere stata previamente indicata nel bando o nella lettera di richiesta di preventivi del contratto originario;
- 5) l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del primo contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 D.Lgs. 163/2006: se cioè, il valore economico del contratto iniziale fosse 1.500 euro e per tale motivo la scelta del contraente fosse stata fatta senza la previa richiesta di tre preventivi in quanto di valore inferiore alla soglia prevista dall'art. 34 D.I. 44/2001, sarebbe vietato alla scuola provvedere al riaffidamento diretto del contratto; ciò sarebbe consentito solo a condizione che, prevedendo la possibilità di un successivo riaffidamento e perciò considerando un potenziale raddoppio del valore dei contratti messi a gara

- nel rispetto delle ulteriori condizioni sostanziali sopra citate la scuola avesse espletato la procedura comparativa.

Anche con riferimento al contratto di assicurazione, tanto per la responsabilità civile quanto per gli infortuni, atteso il divieto di rinnovo dei contratti pubblici contenuto nell'art. 57 D.Lgs. n. 163/2006, sin dalla lettera di invito dovrà essere esclusa la possibilità di rinnovo, almeno del rinnovo tacito: "La polizza ha la durata di un anno ed è vietato il rinnovo tacito".

Il contratto di assicurazione appartiene alla categoria degli appalti pubblici di servizi, al quale risulta pertanto applicabile la facoltà ora ricordata prevista dal quinto comma del citato art. 57 di nuovo affidamento del contratto, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti: laddove pertanto l'istituzione scolastica decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà darne conto nella lettera di invito. Si potrà allora indicare: "è fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006".

Ciò consentirà all'istituzione scolastica, alla scadenza del contratto, di affidare direttamente (e cioè senza procedere a nuova procedura selettiva) alla stessa società assicuratrice un nuovo contratto alle stesse condizioni contrattuali originariamente pattuite. E così ancora per una volta ulteriore (trattandosi di contratti con validità annuale e prevedendo la norma il limite dei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale).

2.9 Requisiti soggettivi

Per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, il codice prevede una serie di requisiti soggettivi, alcuni di ordine generale o morale (art. 38), di idoneità professionale (art. 39), altri di "capacità" economica o tecnica (artt. 41 e 42).

La prima questione da affrontare è se nelle gare di valore inferiore alla soglia comunitaria sia obbligatorio per l'amministrazione richiedere il possesso di tali requisiti. Il D.I. n. 44/2001 nulla dice in proposito. Il D.Lgs. 163/2006 (art. 124) rimanda la questione al regolamento attuativo: "Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici". La norma non esclude, ma anzi conferma che anche sotto la soglia comunitaria i requisiti soggettivi debbano comunque essere richiesti agli offerenti. Dispone con riferimento alla procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria l'art. 327 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di adozione del

predetto Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti in vigore dal 9 giugno 2011, sotto la rubrica "Requisiti": *"Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice"*.

È quindi necessario che la scuola provveda a richiedere il possesso - almeno - dei requisiti di ordine generale o morale, per l'individuazione dei quali potrà farsi riferimento all'art. 38 del codice. Essi sono: il non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale; il non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; il non avere commesso, nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (c.d. regolarità contributiva); l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità fiscale); il non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici; l'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (tale requisito è obbligatorio, con riferimento a tutti i contratti pubblici da stipulare con imprese, a prescindere dal valore, e va previsto a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 17 della legge citata).

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, può aggiungersi, in relazione alle attività da svolgersi in forma di impresa, come è quella assicurativa, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ex art. 39 del Codice. In relazione all'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005 l'impresa dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa o equivalente in ambito comunitario. Riassuntivamente, si potrà richiedere che l'impresa offerente sia "iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto ("Esercizio delle Assicurazioni") e che la stessa è in possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e S.S. del D.Lgs. n. 209/2005". Basti in questa sede evidenziare che, ai sensi dell'art. 1883 del codice civile, l'attività assicurativa può essere esercitata solo da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite da leggi speciali. Attualmente, l'accesso

all'attività assicurativa è disciplinato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) e, in particolare, dagli artt. 11 e seguenti. Per l'esercizio di questa impresa commerciale, riservato, per quanto attiene al settore privato, alle società per azioni, alle società cooperative o di mutua assicurazione (art. 14, primo comma, lett. a del D.Lgs. 209/2005) è richiesta l'autorizzazione di un apposito organismo, l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, costituito con Legge 12 agosto 1982, n. 576). Il contratto che dovesse essere concluso con un'impresa non autorizzata o alla quale sia stato fatto divieto dall'autorità di vigilanza di assumere nuovi affari è nullo (art. 167, primo comma, D.Lgs. n. 209/2005). Il vizio può essere fatto valere solo dal contraente o dall'assicurato: la pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati; non sono invece ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (art. 167, secondo comma, D.Lgs. n. 209/2005). La promozione dei contratti assicurativi in una determinata zona è di regola curata da apposite agenzie, che si occupano di ricercare i clienti, di prendere contatto con loro, di prospettare agli stessi la convenienza degli affari e di trasmettere all'impresa assicuratrice preponente le loro proposte. Ai sensi dell'art. 1745 del codice civile, cui fa rinvio l'art. 1753 dello stesso codice in materia di agenti di assicurazione, l'agente è titolare di un limitato potere di rappresentanza della compagnia assicuratrice: invero possono essere fatte validamente all'agente le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. La norma configura un potere di rappresentanza passiva in relazione a notificazioni e comunicazioni extraprocessuali, quali le denunce di sinistro, le diffide ad adempiere, l'esercizio di un'opzione nonché la richiesta di immediata erogazione dell'indennizzo.

2.10 Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Con riferimento ai termini, il D.I. n. 44/2001 nulla dice circa l'esistenza di termini: nulla si dice, in particolare, circa un termine minimo che debba essere lasciato agli offerenti per presentare la propria offerta.

Tuttavia, di ciò si occupa l'art. 124 del codice dei contratti: con riferimento appunto agli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Atteso che la procedura di cui all'art. 34 del D.I. configura una procedura negoziata, si deve rilevare che per tale sistema di selezione del contraente,

l'art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone: *“il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito”*.

A sua volta, l'art. 70 richiamato ancora ad alcuni parametri la discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione del termine (superiore al termine minimo di dieci giorni): *“Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte”*.

Lo stesso articolo, poi, precisa che *“se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte”*. La lettera di invito è il “luogo” nel quale indicare il termine di presentazione delle offerte. Tale termine terrà conto delle circostanze sopra indicate e, segnatamente, della complessità dell'oggetto del contratto e dell'eventuale necessità del sopralluogo. Sopralluogo non necessario con riferimento al contratto di assicurazione.

Il mancato rispetto del termine minimo previsto dal citato art. 124 ha già dato occasione alla giurisprudenza amministrativa di dichiarare illegittima e di annullare una lettera di invito così come gli atti conseguenti (ivi compresa l'aggiudicazione) per l'affidamento di un contratto da parte di un'istituzione scolastica (TAR Toscana, Sez. II, Sentenza 28 marzo 2007, n. 537). Sotto altro aspetto, è opportuno prevedere nella lettera d'invito l'imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell'esclusione dal procedimento dell'offerta pervenuta tardivamente.

2.11 Pubblicità delle operazioni di gara

Con riferimento alla pubblicità o meno delle operazioni di gara (apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte e valutazione delle stesse) si pone la questione del se anche per le procedure in economia o comunque semplificate sia obbligatorio rispettare i principi raggiunti dalla giurisprudenza (TAR Lazio - Latina Sez. I - Sent. 27/02/2008 n. 125; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 11/05/2007 n. 2355;

TAR Lazio - Sez. II-bis - Sent. 10/10/2006 n. 10239; Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent.

11/04/2006 n. 2012; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 16/06/2005 n. 3166; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 18/03/2004 n. 1427; TAR Lazio - Sez. II-bis - Sent. 05/03/2004 n. 2140), secondo la quale il principio della pubblicità delle sedute di gara (inteso come partecipazione o possibilità di presenza fisica degli offerenti allo svolgimento delle operazioni) è inderogabile con riguardo alla fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione presentata e l'offerta, nonché alla valutazione dell'offerta economica, potendo essere derogato solo con riferimento ai momenti di valutazione di elementi e criteri non automatici (ad es. per la valutazione dei criteri di qualità). Con sentenza del 19 settembre 2008, n. 4520, la V sez del Consiglio di Stato afferma che non esiste un principio né comunitario né nazionale che qualifichi l'obbligo di pubblicità delle operazioni di gara come principio generale, tale da estendersi pertanto anche alle procedure di scelta del contraente con il sistema della trattativa privata (l'ordinamento nazionale - RD 827/1924 - prevede tale obbligo solo per l'asta pubblica e la licitazione privata e comunque solo per gli enti assoggettati al suo ambito di applicazione: lo Stato e gli enti che vi facciano rinvio). TAR Toscana, con sentenza del 22 dicembre 2009, n. 3988: *“Al cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non risultano in generale applicabili le norme del Codice dei contratti pubblici, proprie dell'evidenza pubblica comunitaria, trattandosi di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com'è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei "principi", cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parità di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali ordinarie”*. Tuttavia, in senso contrario, si va affermando l'opposto principio, secondo il quale “il principio di pubblicità delle sedute di gara - che risponde all'esigenza di garantire la trasparenza delle operazioni di gara - opera, indipendentemente dal fatto che il bando lo preveda, in tutte le ipotesi in cui all'aggiudicazione si pervenga attraverso un'attività di tipo procedimentale, ancorché semplificata e quindi anche in relazione al cottimo fiduciario. L'applicazione del detto principio implica che la fase concernente l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, quella di verifica della detta documentazione, e quella di apertura delle buste con le offerte economiche, debbano sempre avvenire in seduta pubblica, così

da assicurare a tutti i partecipanti la possibilità di assistere alle relative operazioni a tutela del corretto svolgimento della procedura. È pertanto illegittimo e va annullato l'affidamento di un incarico professionale di studio nel caso in cui le operazioni di gara si siano svolte in un'unica seduta non pubblica" (TAR Sardegna - Sez. I - Sent. 10/03/2011 n. 212; idem, I Sez., 28/01/2011 n. 85 e 14/06/2010 n. 1487; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 10/11/2010 n. 8006).

Si va in sostanza consolidando l'interpretazione che vuole il principio di pubblicità delle sedute di gara quale principio generale di ogni procedura di selezione per l'affidamento di un contratto, a prescindere dal tipo di procedura e quindi dal suo importo: vanno quindi effettuate in seduta pubblica - e cioè invitando a presenziare al loro svolgimento i rappresentanti degli offerenti - le operazioni di apertura delle buste nonché quelle di valutazione degli elementi automatici delle offerte, quali il prezzo; non così per le operazioni di tipo non automatico (quali ad es. quelle che valutano la qualità delle offerte), le quali potranno legittimamente svolgersi in seduta riservata.

Con riferimento all'obbligo di prevedere una commissione per la valutazione delle offerte si è affermato: *"Nel caso di cottimo fiduciario, non è in particolare applicabile l'art. 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (a mente del quale "la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"), non potendo tale norma specifica trovare applicazione nell'ambito dei lavori in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, senza che ciò si traduca in una integrale assimilazione del cottimo fiduciario alla gara ordinaria, evenienza che sembra esclusa dall'art. 125, comma 11, citato"* (TAR Toscana - Sez. I - Sent. 22/12/2009 n. 3988).

Si evidenzia che, in relazione alle questioni prospettate, con l'ordinanza n. 2987 del 17 maggio 2011, il Consiglio di Stato, a fronte di contrasti interpretativi tra le diverse sezioni, ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria del medesimo consesso.

2.12 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - elementi di valutazione qualitativa dell'offerta

Gli elementi di "qualità" da utilizzare come criterio di aggiudicazione devono fare riferimento all'oggetto della prestazione, essendo vietato valutare a tal fine elementi che attengono al soggetto, quali i requisiti soggettivi (ad esempio, le certificazioni di qualità di processo). Costituisce

principio generale in materia di procedimenti di evidenza pubblica quello di distinzione tra requisiti (soggettivi) di partecipazione ed elementi (oggettivi) di valutazione dell'offerta. Ne consegue che la disciplina di gara non può legittimamente prevedere l'assegnazione di un punteggio per aspetti che non concernono la qualità della prestazione, quali le caratteristiche tecniche ed economiche che connotano l'impresa in generale (TAR Emilia-Romagna - Parma Sez. I - Sent. 31/01/2011 n. 32; Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 02/10/2009 n. 6002; Cons. Stato, Sez. V, Sent. 7 aprile 2009 n. 2147, nonché Consiglio di Stato - Sez. V - Sent. 28/08/2009 n. 5105; Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 marzo 2008, n. 912; TAR Lombardia, Sez. I, Sentenza 9 febbraio 2007, n. 238; TAR Campania - Napoli, Sez. I, Sentenza 2 aprile 2007, n. 3024; TAR Puglia - Lecce, Sentenza 20 aprile 2006, n. 1981; TAR Lazio, Sez. II ter, Sentenza 12 febbraio 2004, n. 1395; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16 aprile 2003, n. 1993; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 4 aprile 2006, n. 1753; Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2007 *"Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi"*). Si veda anche Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deliberazione n. 209 del 27 giugno 2007, nella quale si evidenzia che in un precedente intervento dell'Autorità (deliberazione n. 30/2007) era stato precisato che la stazione appaltante, nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta. Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia CE cfr. sentenza 20 settembre 1988 in causa C-31/87, sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01, sentenza 24 gennaio 2008 in causa C-532/06.

2.13 Costi sicurezza e rischi interferenza

Si veda la determinazione in data 5 marzo 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

2.14 Procedura di conclusione: applicabilità della clausola c.d. stand still

Se i requisiti soggettivi sono richiesti, la verifica circa il loro possesso è necessaria.

Superata positivamente la verifica dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario, non resta che sottoscrivere il contratto. Con riferimento alle modalità di conclusione e stipulazione del contratto, deve evidenziarsi che ad oggi non si sono raggiunte soluzioni interpretative sicure.

La disposizione di carattere generale in materia contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede questa sequenza procedimentale: aggiudicazione provvisoria/aggiudicazione definitiva/termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva (cd. clausola di stand still).

La norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 104/2010 dispone:

“10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.*

10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare”.

La questione da risolvere è se la stipulazione del contratto (non necessariamente in forma pubblica, ma anche attraverso una scrittura privata) sia necessaria anche in relazione alle procedure negoziate, ed in particolare per le procedure negoziate sotto soglia nonché per le procedure di cottimo fiduciario.

Se da un lato, l'art. 11, inserito nella Parte I del Codice è applicabile alle procedure sottosoglia per effetto del richiamo effettuato dall'art. 121, salve le deroghe contenute nello stesso Codice, va di contro considerato che la durata di tale termine sembra inconciliabile con la maggior celerità e semplificazione insita nelle procedure sotto la soglia comunitaria (si pensi anche solo ai termini ora richiamati, molto più brevi di quello ordinari posto dall'art. 70).

Inoltre, l'applicazione della clausola di stand still presuppone la necessaria stipulazione del contratto: presuppone cioè che il vincolo negoziale non possa ritenersi sorto (e cioè il contratto concluso) nelle forme dello scambio di corrispondenza (per le quali l'incontro di volontà si raggiunge attraverso lo scambio di corrispondenza): nel caso la conclusione del contratto, intesa come momento di perfezionamento del vincolo contrattuale, dovrebbe ritenersi raggiunta con la comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuta scelta a favore del destinatario della comunicazione. Tale forma è certamente ammessa per le procedure in economia (si veda l'art. 334, secondo comma, del DPR n. 207/2010, recante il Regolamento attuativo del Codice dei contratti, in vigore dal 9 giugno 2011).

Tuttavia, in senso contrario, con riferimento al cottimo fiduciario, si è espresso il TAR Lazio - Sez. II-ter - Sent. 11/04/2011 n. 3169, che afferma: *“Gli obblighi informativi di cui all'articolo 79 e la clausola standstill di cui all'articolo 11, comma 10 D.Lgs. 163/2006 sono applicabili anche al cottimo fiduciario, perché finalizzati ad assicurare l'effettività del principio di trasparenza, fondamentale e generale nel settore dei contratti pubblici”.*

In attesa, di un assestamento interpretativo, appare allora consigliabile il rispetto di tale norma e quindi del termine dilatorio indicato, quanto meno ogni qualvolta ragioni di urgenza non costringano l'amministrazione ad accelerare la conclusione del contratto, sempre tenendo conto altresì che a fronte di contratti di scarso valore, i costi di una contestazione giurisdizionale risulterebbero sproporzionati.

2.15 Competenza

La competenza ad esternare la volontà dell'amministrazione dovrà risultare, salva la possibilità di delega di firma, imputabile al Dirigente Scolastico. Nel mercato elettronico, dovrà essere utilizzata la firma digitale. Va sottolineato che la competenza amministrativa è del Dirigente Scolastico e non del Consiglio di Istituto (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001, 33, uc, D.I. n. 44/2001).

3. MODULISTICA

Presentiamo di seguito una proposta di lettera d'invito e di modelli da utilizzare per l'offerta dei fornitori. I contenuti sono aggiornati e rinnovati rispetto a quelli pubblicati nel 2010 e suscettibili di miglioramenti anche grazie ai contributi e alle osservazioni che possano provenire dagli operatori del settore.

Trattandosi di una proposta, sul sito pais.spaggiari.eu è disponibile, per gli abbonati, la versione in word della modulistica che le scuole possono modificare adeguandone la struttura e i valori economici alle loro particolari esigenze.

3.1 Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di assicurazione

Spett.le
Compagnia/Agenzia

Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l'A.S. 2011/2012

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una polizza assicurativa in un unico lotto, per l'anno scolastico 2011/2012.

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni e regolarmente iscritti nella sezione A del RUI.

Si invita a far pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo Istituto, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore _____ del giorno _____, sito in _____

L'offerta che dovrà essere unica, sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa all'indirizzo: _____ recante la dicitura esterna "Contiene Preventivo Polizza

A.S. 2011/2012" e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per XX giorni dal termine di scadenza di presentazione sopra indicato.

Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati.

Modalità di presentazione dell'offerta:

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Contiene Preventivo Polizza A.S. 2011/2012".

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione dell'impresa concorrente.

Il plico dovrà contenere (**Busta 1**), il tutto a pena di esclusione:

- la domanda di partecipazione alla procedura, con sottoscrizione del legale rappresentante dell'offerente;
- la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 circa il possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto successivo rubricato "Busta n. 1 Documentazione amministrativa";
- la dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali inderogabili indicate nell'allegato alla presente;
- la fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e/o del procuratore dell'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000.

In ulteriore busta (**Busta 2**), l'offerta tecnica, che indicherà gli elementi costituenti oggetto della "qualità dell'offerta" come indicati sotto.

In ulteriore busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura (**Busta 3**), a pena di esclusione, l'offerta economica, in bollo, anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta dovrà riportare i valori espressi. Gli importi dovranno essere espressi in valori assoluti e non in percentuale di ribasso. In tale busta (Busta 3) troverà collocazione sia l'indicazione dell'importo del premio che dei massimali, ove richiesti.

Potranno essere usati i moduli allegati alla presente lettera (Moduli A, B e C).

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

LA BUSTA N.1 - "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, redatte utilizzando il "Modello A", allegato alla presente lettera di invito.

- a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
- c) di possedere tutte le iscrizioni per l'offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei numeri di iscrizione al RUI;
- d) di rispettare le condizioni minime, a pena di esclusione;
- e) Modello 7 A;
- f) Modello 7 B;
- g) Copia certificato iscrizione ISVAP della Agenzia proponente e della persona che seguirà la scuola (scaricabile dal sito www.isvap.it);
- h) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all'Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
- i) assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l'attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell'impresa di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all'art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
- m) assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l'Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull'offerta economica ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
- n) assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;
- o) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla

- sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
- p) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.

L'OFFERTA DA PRESENTARE DOVRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, LE SEGUENTI CONDIZIONI MINIME:

- 1 - La durata delle coperture richieste si deve intendere di anni 1 (uno) a far data dalla stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 Legge n. 62/2005). È fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006.
- 2 - La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.
- 3 - In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni Scolastiche statali).
- 4 - In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alle Sezioni Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare anche all'Amministrazione Scolastica. La garanzia cioè deve essere prestata anche a favore dell'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica (MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici.
- 5 - Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee studentesche autorizzate. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni che maggiorenni.
- 6 - In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati potranno stipulare contratti autonomi individuali.
- 7 - Tolleranza tra soggetti paganti/assicurati minima del 5%
- 8 - Massimale Responsabilità Civile Terzi pari ad almeno 10.000.000 euro
- 9 - Per la garanzia Infortuni massimale catastrofale pari ad almeno 15.000.000 euro
- 10- Per la garanzia Infortuni massimale per terremoti, alluvioni allagamento pari ad almeno 15.000.000 euro
- 11- Il rischio in itinere è sempre compreso
- 12- La franchigia è sempre esclusa

LA BUSTA N. 2 - "Offerta tecnica" dovrà contenere il programma tecnico compilato sul "Modello B"- Offerta Tecnica" allegato alla presente lettera di invito.

LA BUSTA N. 3 - "Offerta economica" dovrà contenere il programma economico compilato sul "Modello C"- Offerta Economica" allegato alla presente lettera di invito.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA:

1) RISCHI PER I QUALI È RICHIESTA L'ASSICURAZIONE:

Responsabilità civile (Terzi RCT, Prestatori di lavoro RCO), Infortuni, Tutela giudiziaria e Assistenza in un unico lotto.

2) SOGGETTI PER I QUALI È RICHIESTA L'ASSICURAZIONE:

Dovranno essere assicurati:

1. Gli alunni iscritti all'Istituzione Scolastica
2. Tutti gli Operatori Scolastici (personale docente e ATA di ruolo e non).

La polizza dovrà essere operante anche nei confronti dei soggetti indicati nella tabella "Soggetti comunque assicurati".

CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'Istituzione Scolastica procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l'offerta più vantaggiosa, con un premio annuo pro capite per Soggetto assicurato non superiore a _____ sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 160 punti).

È sempre compreso il rischio in itinere.

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore _____ del _____ (giorno, mese, anno), presso la Sede dell'istituzione scolastica, in via _____ (città e indirizzo), alla presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonchè di copia del documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, questa istituzione scolastica inviterà, anche a mezzo telegramma, il soggetto individuato come migliore offerente a produrre, entro i _____ giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento dello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa istituzione scolastica procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incumbenti, al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell'esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Massimo punteggio assegnato 45 punti

SEZIONE 1- VALUTAZIONE GENERALE - PREMIO - RISCHI ASSICURATI Massimo punteggio assegnato 10 punti
--

In relazione alla presente sezione 1 LA SCUOLA DEVE SCEGLIERE UNA DELLE DUE IPOTESI (o la A o la B)

TIPO A - BASE NUMERICA - Assicurati a titolo oneroso	PREMIO LORDO PRO CAPITE
1) Alunni iscritti alla scuola	Punti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le offerte diviso il premio annuo dell'offerente
2) Operatori scolastici solo soggetti paganti (personale docente/non docente di ruolo e non)	Punti 5 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le offerte diviso il premio annuo dell'offerente

TIPO B - BASE FORFETTARIA - Assicurati a titolo oneroso	PREMIO LORDO PRO CAPITE
1) Tutta la popolazione Scolastica (Tutti gli Alunni + Tutti gli Operatori)	Punti 10 moltiplicato per il premio annuo più basso tra le offerte diviso il premio annuo dell'offerente

Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta più bassa; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la formula sopra indicata. I premi indicati dovranno essere comprensivi di imposte e di ogni altro onere e dovranno essere comprensivi di tutte le garanzie richieste, senza costi aggiuntivi per eventuali garanzie attivabili successivamente.

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE ECONOMICA RESPONSABILITÀ CIVILE Massimo punteggio assegnato 10 punti

Responsabilità Civile Terzi Limite di Risarcimento per Anno	Illimitato per Anno	Limitato per Anno
	+7	-7

Danni da incendio (massimale)	Maggiore o uguale a 5 Milioni di Euro	Compreso tra 2,5 e 4,99 Milioni Euro	Minore di 2,49 Milioni Euro
	+3	0	-3

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE ECONOMICA INFORTUNI Massimo punteggio assegnato 15 punti

a)	Morte	Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
----	-------	---

b)	Invalidità Permanente	Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
----	-----------------------	---

c)	Rimborso spese mediche da infortunio, comprese le spese per cure e protesi dentarie, oculistiche e dell'apparato uditivo.	Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
----	---	---

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE ECONOMICA TUTELA GIUDIZIARIA
Massimo punteggio assegnato 5 punti

Massimale Assicurato	Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
----------------------	---

SEZIONE 5 – VALUTAZIONE ECONOMICA GARANZIA ASSISTENZA
Massimo punteggio assegnato 5 punti

Rimborso Spese Mediche da Malattia (in viaggio e in gita in Italia / Europa / Mondo)	Punti 5 moltiplicato la somma (massimale) assicurata offerta diviso la somma assicurata più alta tra quelle offerte
--	---

MODALITÀ DI VALUTAZIONE TECNICA
Massimo punteggio assegnato 115 punti

SEZIONE 1 - Valutazione generale
Massimo punteggio assegnato 25 punti

SOGGETTI COMUNQUE ASSICURATI

<ul style="list-style-type: none"> • Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti) • I genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall'Istituto scolastico • Gli insegnanti di sostegno • Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate etc • I partecipanti al progetto orientamento • Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico • Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola • Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94) • Presidente e componenti della Commissione d'esame • Revisori dei Conti • Presidente del Consiglio di Istituto • Genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974) • I tirocinanti, anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento • Assistenti di lingua estera • Assistenti educatori • Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche • Gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge • Il Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08) 	
Tutti Assicurati	Non tutti Assicurati
+ 5	- 5

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA	Compreso	Escluso
- Oltre a tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, la polizza copre anche i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all'uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;	+2	-2
- Le visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli, compresi i centri estivi;	+3	-3
- Le visite a cantieri, aziende, laboratori, stage, alternanza scuola lavoro e le attività pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola, compresi esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;	+3	-3
- Le attività di Pedibus e Bicibus;	+1	-1
- Le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le "settimane bianche" e il relativo esercizio degli sport invernali;	+1	-1
- I viaggi e scambi di integrazione culturale e le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dalla Contraente con personale della scuola e purché venga rispettato il programma deliberato;	+1	-1
- I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle suddette attività;	+1	-1
- Le assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta e tutte le attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;	+1	-1
- I progetti formativi.	+1	-1

SERVIZI AGGIUNTIVI	Compreso	Escluso
- Denuncia e Gestione Sinistri totalmente On Line anche tramite PEC compresa la Compilazione automatica dei modelli di denuncia (INAIL, PS, MIUR, USP, POLIZZA REGIONALE)	+4	-4
- Assistenza on line e telefonica durante tutte le fasi di rapporto contrattuale con la Compagnia	+2	-2

SEZIONE 2 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro
Massimo Punteggio assegnato 20

Responsabilità Civile Terzi Massimale Unico per Sinistro senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose	Senza Sottolimiti	Con Sottolimiti
	+ 6	- 6

Responsabilità Civile Scambi Culturali, Stage e Alternanza Scuola/Lavoro comprese prove pratiche dirette	Compreso	Escluso
	+ 5	- 5

Responsabilità Civile Alunni anche maggiorenni in Itinere anche senza responsabilità del contraente Istituto scolastico	Compreso	Escluso
	+ 5	- 5

Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) Massimale Unico per Sinistro ovvero senza sottolimiti per danni a persone.	Senza Sottolimiti	Con Sottolimiti
	+ 4	- 4

SEZIONE 3 – MODALITÀ VALUTAZIONE INFORTUNI
Massimo Punteggio assegnato 50

		ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	
		COMPRESO	ESCLUSO
a)	Tabella INAIL per il calcolo Invalidità Permanente	+4	-4
	Invalidità Permanente del 100% se superiore al 45%	+5	-5
	Raddoppio Invalidità Permanente per Alunni Orfani	+1	-1
	Capitale Aggiuntivo (con esclusione di polizze vita sostitutive) per I.P. superiore al 75%	+4	-4

b)	RIMBORSO SPESE MEDICHE		
	Spese per cure e Protesi Dentarie senza limite e senza sottolimiti per dente	Senza Limite e sottolimiti	Con Limite e sottolimiti
		+2	-2
	Massimale Rimborso Spese Mediche indipendente e cumulabile con i massimali previsti per tutte le altre garanzie	Cumulabili Separati	Non Cumulabili
+3		-3	

		COMPRESO	ESCLUSO
c)	Spese Varie		
	- Danni al Vestiario	+1	-1
	- Danni a carrozzelle/Tutori per portatori di handicap	+1	-1
	- Danni a biciclette	+1	-1
	- Danni agli occhiali degli alunni anche senza infortuni	+1	-1
	- Danni a effetti personali degli alunni anche senza infortuni	+1	-1
	- Annullamento viaggio per Infortuni / Malattia	+1	-1
	- Annullamento corsi per Infortuni	+1	-1

		COMPRESO	ESCLUSO
d)	Diaria da Ricovero / Day Hospital	+3	-3
	Diaria da Gesso e/o immobilizzazione, comprese dita delle mani	+3	-3
	Spese trasporto per Arto Ingessato	+1	-1
	Indennità di accompagnamento e trasporto	+1	-1
	Indennità da Assenza (una tantum)	+1	-1

		COMPRESO	ESCLUSO
e)	Possibilità di Recupero da Stato di coma	+1	-1
	Rimborso forfettario per contagio da Virus H.I.V. e Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale	+1	-1
	Invalidità Permanente da malattia per contagio da Virus H.I.V. e Meningite, poliomielite ed Epatite Virale	+1	-1
	Danno Estetico	+1	-1
	Danno Estetico Una Tantum	+1	-1

		SENZA SOTTOLIMITE	CON SOTTOLIMITE
f)	Massimale Catastrofale senza sottolimitate per gite ed uscite didattiche in genere	+5	-5
g)	Sottolimitate nel massimale relativo ad Alluvioni, Inondazioni, Terremoti	+5	-5

SEZIONE 4 – MODALITÀ VALUTAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Massimo Punteggio assegnato 5

	Escluse	Comprese
Spese per Controversie contro la scuola (ad es. spese sostenute dalle famiglie per controversie contro la scuola)	+3	-3
Libera scelta del Legale per quanto non patrocinato dall'Avvocatura di Stato	Compresa	Esclusa
	+2	-2

SEZIONE 5 – MODALITÀ VALUTAZIONE GARANZIA ASSISTENZA
Indicare eventuali franchigie e/o limitazioni nel Modulo Formulazione Offerta
Massimo punteggio assegnato 15

	Garanzia Assistenza a Scuola	COMPRESO	ESCLUSO
a)	- Invio medico a scuola e Invio ambulanza	+0,5	-0,5
	- Organizzazione visite specialistiche con cliniche convenzionate	+0,5	-0,5

	Garanzia Assistenza in Viaggio e/o Gite	COMPRESO	ESCLUSO
b)	- Invio medico e invio ambulanza e Consulenza medico telefonica 24h su 24 in Italia e all'estero	+1	-1
	- Spese per Familiare accanto	+2	-2
	- Rientro dell'assicurato convalescente	+2	-2
	- Rientro anticipato dell'alunno o dell'accompagnatore e Invio di un accompagnatore in sostituzione	+2	-2
	- Garanzia Valida anche in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci	+2	-2
	- Garanzia Valida anche per uso non terapeutico di stupefacenti	+2	-2
	- Garanzia Valida anche in caso di partecipazione a corse, gare sportive e gioco del calcio	+2	-2
	- Assicurazione Bagaglio in viaggio	+1	-1

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio più basso.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) VALUTAZIONE GENERALE – PREMIO RISCHI ASSICURATI E TOLLERANZA
- 2) RESPONSABILITÀ CIVILE
- 3) INFORTUNI
- 4) TUTELA GIUDIZIARIA
- 5) ASSISTENZA

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.

Il Regime Delle Varianti

Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella richiesta di offerta.

Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nella presente lettera di invito.

Informazioni sul Contraente/assicurati

Al fine di consentire la formulazione del preventivo, si comunicano i seguenti dati e informazioni (da intendersi come indicativi):

- Alunni iscritti: N
- Operatori Scolastici (Docenti/Personale ATA/Supplenti/Dirigente Scolastico/Direttore SGA): N

Trattamento dei dati personali - Informativa

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento è l'Istituzione Scolastica _____ (denominazione). Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del sig. _____ (nome e qualifica).

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

3.2. Modulo A - Documentazione Amministrativa

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. _____

La sottoscritta società _____, iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito con D.Lgs. 209/5 Codice delle Assicurazioni Private al N. _____.

Con sede a _____ in via _____

Partita Iva _____

Telefono _____ fax _____ email _____

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale scolastico A.S. _____

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445

- di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva;
- che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;
- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione _____;
- di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei numeri di iscrizione al RUI _____;
- di allegare copia certificato iscrizione ISVAP;
- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti;
- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
- l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo;
- l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99;
- di allegare i modelli 7A e 7B;
- di rispettare tutte le seguenti condizioni minime ai fini dell’espletamento dell’ammissione:

Durata delle coperture: Le polizze, con riferimento ad ognuno dei rischi, avranno durata di anni 1 (uno) a far data dalla stipulazione del contratto che non sarà soggetto a tacito rinnovo né a rinnovo espresso (art. 23 Legge 62/2005). È fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto, in applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 163/2006.

Esonero denuncia sinistri precedenti e Clausola di Buona Fede: La Società esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli art. 1892 e 1893 C.C.

Foro Competente: In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del/dei contratti si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le Istituzioni Scolastiche statali).

Figura del Contraente Assicurato: In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/5/96, relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare all'Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all'istituzione scolastica contraente. Il soggetto assicurato con la polizza di responsabilità civile è pertanto l'amministrazione scolastica (intesa in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l'USR, l'USP o l'istituzione scolastica) per il fatto dei propri dipendenti o alunni.

Ambito di operatività della/e Polizza/e: Le garanzie assicurative sono valide per ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa, ma non esaustiva), tutte le attività di refezione e ricreazione; manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere,; purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli; tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni; le assemblee studentesche autorizzate. Gli assicurati devono essere considerati terzi tra di loro. La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile comprende anche il fatto illecito degli alunni sia minorenni che maggiorenni.

In base al disposto della Legge Finanziaria 2008: la polizza non dovrà contemplare nessuna copertura per La Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Amministrativi, neanche se prestata a titolo gratuito.

Deroga alla Proporzionale: la tolleranza tra soggetti paganti e assicurati deve essere almeno del 5%.

Massimale Responsabilità Civile Terzi: il massimale della Responsabilità Civile verso terzi deve essere almeno di 10.000.000,00 (diecimilioni) di euro.

Massimale Catastrofale: nella garanzia Infortuni il massimale catastrofale deve essere almeno di 15.000.000,00 (quindicimilioni) di euro.

Massimale per Terremoto, Alluvioni, Allagamento: nella garanzia Infortuni il massimale per i casi di Terremoto, Alluvioni e Allagamento deve essere almeno di 15.000.000,00 (quindicimilioni) di euro.

Rischio in itinere: è sempre compreso.

Franchigia: è sempre esclusa.

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

3.3. Modulo B – Offerta tecnica

SOGGETTI COMUNQUE ASSICURATI	
• Alunni portatori di handicap (solo se la scuola non è prevalentemente rivolta a tali soggetti)	
• I genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall'istituto scolastico	
• Gli insegnanti di sostegno	
• Gli accompagnatori degli alunni, qualsiasi siano durante i viaggi di istruzione, gite, visite guidate, etc.	
• I partecipanti al progetto orientamento	
• Uditori ed Allievi iscritti in corso di anno scolastico	
• Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola	
• Personale in quiescenza (C.M. 127 del 14/04/94)	
• Presidente e componenti della Commissione d'esame	
• Revisori dei Conti	
• Presidente del Consiglio di Istituto	
• Genitori membri degli Organi Collegiali (D.P.R. n. 416 del 31/05/1974)	
• I tirocinanti anche professionali e gli ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento	
• Assistenti di lingua estera	
• Assistenti educatori	
• Alunni e accompagnatori degli alunni di altre scuole, anche stranieri, temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche	
• Gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge	
• Il responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08)	
Tutti Assicurati	Non tutti Assicurati

AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLIZZA	Compreso	Escluso
Oltre a tutte le attività di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari), comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, la polizza copre anche i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all'uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;		
Le visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli, compresi i centri estivi;		
Le visite a cantieri, aziende, laboratori, stage, alternanza scuola lavoro e le attività pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola, compresi esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;		

Le attività di Pedibus e Bicibus		
Le gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche, comprese le "settimane bianche" e il relativo esercizio degli sport invernali.		
I viaggi e scambi di integrazione culturale e le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dalla Contraente con personale della scuola e purché venga rispettato il programma deliberato;		
I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle suddette attività;		
Le assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta e tutte le attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;		
I progetti formativi		

SERVIZI AGGIUNTIVI	COMPRESO	ESCLUSO
Denuncia e Gestione Sinistri totalmente On Line anche tramite PEC compresa la Compilazione automatica dei modelli di denuncia (INAIL, PS, MIUR, USP, POLIZZA REGIONALE)		
Assistenza on line e telefonica durante tutte le fasi di rapporto contrattuale con la Compagnia		

SEZIONE 2 – FORMULAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Gli assicurati devono essere considerati terzi tra loro

Responsabilità Civile Terzi Massimale Unico per Sinistro senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose	Senza Sottolimito	Con Sottolimito
Responsabilità Civile Scambi Culturali, Stage e Alternanza Scuola/Lavoro comprese prove pratiche dirette	Compreso	Escluso
Responsabilità Civile Alunni anche maggiorenni in Itinere anche senza responsabilità del contraente Istituto scolastico	Compreso	Escluso
Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) Massimale Unico per Sinistro ovvero senza sottolimito per danni a persone	Senza Sottolimito	Con Sottolimito

SEZIONE 3 – FORMULAZIONE INFORTUNI

		COMPRESO	ESCLUSO
a)	Tabella INAIL per il calcolo Invalidità Permanente		
	Invalidità Permanente del 100% se superiore al 45%		
	Raddoppio Invalidità Permanente per Alunni Orfani		
	Capitale Aggiuntivo (con esclusione di polizze vita sostitutive) per I.P. superiore al 75%		

b)	Spese per cure e Protesi Dentarie senza limite e senza sottolimiti per dente	Senza Limite e sottolimito	Con Limite e sottolimito
	Massimale Rimborso Spese Mediche indipendente e cumulabile con i massimali previsti per tutte le altre garanzie	Cumulabili Separati	Non Cumulabili

	Spese Varie	COMPRESO	ESCLUSO
c)	• Danni al Vestiario		
	• Danni a Carrozze/Tutori per portatori di handicap		
	• Danni a Biciclette		
	• Danni agli occhiali degli alunni anche senza infortuni		
	• Danni a effetti personali degli alunni anche senza infortuni		
	• Annullamento viaggio per Infortuni / Malattia		
	• Annullamento corsi per Infortuni		

		COMPRESO	ESCLUSO
d)	Diaria da Ricovero / Day Hospital		
	Diaria da Gesso e/o immobilizzazione, comprese dita delle mani		
	Spese trasporto per Arto Ingessato		
	Indennità di accompagnamento e trasporto		
	Indennità da Assenza (una tantum)		

		COMPRESO	ESCLUSO
e)	Possibilità di Recupero da Stato di coma		
	Rimborso forfettario per contagio da Virus H.I.V. e Meningite, Poliomielite ed Epatite Virale		
	Invalità Permanente da malattia per contagio da Virus H.I.V. e Meningite, poliomielite ed Epatite Virale		
	Danno Estetico		
	Danno Estetico Una Tantum		

		senza sottolimitate	con sottolimitate
f)	Massimale Catastrofale senza sottolimitate per gite ed uscite didattiche in genere		
g)	Sottolimitate nel massimale relativo ad Alluvioni, Inondazioni, Terremoti		

SEZIONE 4 – FORMULAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

	Escluse	Comprese
Spese per controversie contro la scuola (ad. es. spese sostenute dalle famiglie per controversie contro la scuola)		
	Compresa	Esclusa
Libera scelta del Legale per quanto non patrocinato dall'Avvocatura di Stato		

SEZIONE 5 – FORMULAZIONE GARANZIA ASSISTENZA

	Garanzia Assistenza a Scuola	COMPRESO	ESCLUSO
a)	• Invio medico a scuola e Invio ambulanza		
	• Organizzazione visite specialistiche con cliniche convenzionate		

	Garanzia Assistenza in Viaggio e/o Gite	COMPRESO	ESCLUSO
b)	• Invio medico e Invio ambulanza e Consulenza medico telefonica 24h su 24 in Italia e all'estero		
	• Spese per Familiare accanto		
	• Rientro dell'assicurato convalescente		
	• Rientro anticipato dell'alunno o dell'accompagnatore e Invio di un accompagnatore in sostituzione		
	• Garanzia Valida anche in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci		
	• Garanzia Valida anche per uso non terapeutico di stupefacenti		
	• Garanzia Valida anche in caso di partecipazione a corse, gare sportive e gioco del calcio		
	• Assicurazione Bagaglio in viaggio		

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

3.4. Modulo C – Offerta Economica

SEZIONE 1 - FORMULAZIONE GENERALE - PREMIO - RISCHI ASSICURATI

In relazione alla presente sezione LA SCUOLA DEVE SCEGLIERE UNA DELLE DUE IPOTESI (o la A o la B)

TIPO A - BASE NUMERICA - Assicurati a titolo oneroso	PREMIO LORDO PRO CAPITALE
1) Alunni iscritti alla scuola	
2) Operatori scolastici solo soggetti paganti (personale docente/non docente di ruolo e non)	

TIPO B - BASE FORFETTARIA - Assicurati a titolo oneroso	PREMIO LORDO PRO CAPITALE
1) Tutta la popolazione Scolastica (Tutti gli Alunni + Tutti gli Operatori)	

SEZIONE 2 - FORMULAZIONE ECONOMICA RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Terzi Limite di Risarcimento per Anno	Illimitato per Anno	Limitato per Anno

Danni da incendio (massimale)	Maggiore o uguale a 5 Milioni di Euro	Compreso tra 2,5 e 4,99 Milioni Euro	Minore di 2,49 Milioni Euro

SEZIONE 3 – FORMULAZIONE ECONOMICA INFORTUNI

		Indicare massimale
a)	Morte	

		Indicare massimale
b)	Invalità Permanente	

		Indicare massimale
c)	Rimborso spese mediche da infortunio, comprese le spese per cure e protesi dentarie, oculistiche e dell'apparato uditivo.	

SEZIONE 4 – FORMULAZIONE ECONOMICA TUTELA GIUDIZIARIA

		Indicare massimale
	Massimale Assicurato	

SEZIONE 5 – FORMULAZIONE ECONOMICA GARANZIA ASSISTENZA

		Indicare massimale
	Rimborso Spese Mediche da Malattia (in viaggio e in gita in Italia / Europa / Mondo)	

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

